WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili
Peter Winkler — Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner — Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi — Massimo Moser
Andrea Tinti — Michael Schieder
Stephanie Vigl — Roberto Cainelli
Rechtsanwalt - avvocato
Chiara Pezzi
Mitarbeiter – Collaboratori
Karoline de Monte — Iwan Gasser
Thomas Sandrini

Circolare

numero:	32i
del:	2020-03-11
autore:	Andrea Tinti

Per tutti gli esercenti commercio al minuto (dettaglianti) e attività assimilate

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri - ulteriori chiarimenti e novità

Come noto[1] i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto o attività ad esse assimilate[2] sono tenuti, dall'1.1.2020 (ovvero dall'1.7.2019 nel caso di soggetti con volume d'affari 2018 "complessivo" superiore a 400.000[3] euro) a[4]:

- memorizzare e a trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate;
- rilasciare ai propri clienti il c.d. "documento commerciale" (DM 7.12.2016).

Riportiamo qui di seguito brevemente alcuni **importanti chiarimenti** rilasciati recentemente dall'Agenzia delle Entrate[5] in merito.

1 Obblighi ed esclusioni

Per i commercianti al minuto e soggetti assimilati **l'obbligo** di memorizzazione e invio dei corrispettivi:

- fa venir meno l'obbligo dell'annotazione nel registro dei corrispettivi. Le informazioni di tale registro, tuttavia, continuano a risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini delle imposte dirette;

- per il primo semestre di vigenza dell'obbligo[6] è prevista la non applicazione di **sanzioni** se la **trasmissione dei dati** è effettuata entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (fermi restando i termini di liquidazione IVA), utilizzando il portale "Fatture e corrispettivi" disponibile sul sito Internet dell'Agenzia; **per le operazioni del secondo semestre 2019, non saranno applicate sanzioni se l'invio è effettuato entro il 30.4.2020**[7], fermo restando l'obbligo di memorizzare i corrispettivi

1 vedasi anche le altre nostre circolari in argomento: n. 50/2019, n. 61/2019, n. 92/2019 e n. 5/2020
2 Ex. art. 22 del DPR 633/72
3 risoluzione 8.5.2019 n. 47/E: il volume d'affari da tenere in considerazione è, dunque, quello complessivo del soggetto passivo - e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso - realizzato nel periodo d'imposta precedente
4 ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015
5 Circolare 21.2.2020, n. 3/E
6 1.7 - 31.12.2019 o 1.1 - 30.6.2020 a seconda di quando i soggetti erano tenuti a osservare per la prima volta le disposizioni in oggetto
7 risoluzione 10.2.2020 n. 6/E

mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevuta fiscale (fermi restando i termini di liquidazione IVA);

- Per l'anno 2020 i contribuenti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri a partire dal 1.1.2020 e **privi di RT nel primo semestre di vigenza (1.1.-30.6.2020) dell'obbligo** e fino al momento di disponibilità dell'RT[8] (non oltre il 30.6.2020):
  a) certificano i corrispettivi per mezzo di scontrini e ricevute fiscali;
  b) inviano i relativi dati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione utilizzando il portale "Fatture e corrispettivi" disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate[9];
  c) liquidano comunque correttamente e tempestivamente le imposte;

- **registratore guasto:** occorre comunque provvedere alla trasmissione telematica; la memorizzazione deve essere sostituita con metodologie alternative, ossia annotando le singole operazioni giornaliere su apposito registro, da tenere anche in modalità informatica; sarà poi indispensabile la comunicazione degli stessi dati attraverso la procedura web di emergenza disponibile sul portale "Fatture e Corrispettivi" ("trasmissione per dispositivo fuori servizio");

- **mancata connettività del RT** o assenza di rete internet: poiché l'apparecchio é ancora in grado di memorizzare i corrispettivi, occorre estrarre il file predisposto dal RT e inviarlo tramite il servizio web di emergenza ("trasmissione mediante upload");

- non opera per i soggetti esclusi e **operazioni** espressamente **escluse** e individuate dal **DM 10.5.2019[10]** a tale proposito si precisa che:

  a) il contribuente può scegliere di memorizzare e inviare anche i dati delle operazioni oggetto di esclusione ("invio su base volontaria"), ossia utilizzando un registratore telematico RT anche per tali operazioni;
  b) per le operazioni collegate o connesse a quelle escluse, l'obbligo di memorizzazione e invio non opera a prescindere dal volume d'affari del soggetto che le pone in essere (mentre opera per quelli "con obbligo di certificazione" se non "marginale");
  c) per le operazioni marginali, l'esclusione opera solo se nel periodo precedente dette operazioni hanno rappresentato non più dell'1% del volume d'affari complessivamente realizzato dal soggetto che le pone in essere.

- L'obbligo di memorizzazione / invio dei corrispettivi **riguarda anche i contribuenti forfetari**, fermo restando che gli stessi possono ricadere in uno dei casi di esclusione.

2 Il documento commerciale

Per le operazioni che devono essere certificate dai soggetti tenuti alla memorizzazione / invio dei corrispettivi:

- va emesso il documento commerciale, a meno che per le stesse non sia emessa una fattura, anche semplificata[11];

- i **requisiti minimi** di tale documento commerciale sono[12]:

  - indicazione dei beni / servizi resi[13];
  - indicazione del corrispettivo complessivo e di quello pagato;

8 circolare Agenzia Entrate n. 15/2019 e risoluzione Agenzia Entrate n. 6/2020
9 Secondo le indicazioni contenute nel citato provvedimento direttoriale del 4 luglio 2019
10 come modificato dal DM 24.12.2019
11 Di cui agli artt. 21 e 21-bis, DPR n. 633/72
12 DM 7.12.2016
13 "può essere sintetica ma sufficiente a identificare il servizio o il bene. A titolo di esempio, nel caso di ristorazione è sufficiente riportare la descrizione «primo, secondo, dolce» ovvero «pasto completo» (circolare Ag. Entrate 3/2020)

- indicazione del codice fiscale / partita IVA dell'acquirente, se quest'ultimo ne faccia richiesta, non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, per attribuire al documento validità ai fini fiscali.

2.1 Momento di emissione del documento commerciale

Il documento commerciale va emesso[14]:

- al momento del pagamento dell'intero corrispettivo o di un acconto;

ovvero

- alla consegna del bene o ultimazione della prestazione se anteriore al pagamento.

2.2 Obblighi ai fini IVA

In caso di cessioni e prestazioni effettuate ai fini IVA[15] (consegna / spedizione del bene, pagamento della prestazione, ecc.) l'operazione va certificata, **alternativamente**, mediante:

- documento commerciale, con conseguente memorizzazione / invio dei relativi dati;
- fattura immediata;
- fattura differita. In tal caso il documento commerciale può essere utilizzato come documento (analogo al ddt) idoneo ad identificare l'operazione oggetto della fattura differita[16].

2.3 Cessione di beni "senza pagamento"

In caso di cessione **di beni** senza il relativo pagamento, occorre:

- memorizzare l'operazione ed emettere un documento commerciale con l'evidenza del "corrispettivo non riscosso";
- al momento del pagamento a saldo non è necessario generare un nuovo documento commerciale in quanto con la consegna / spedizione dei beni si è già perfezionato il momento impositivo ai fini IVA. L'esercente può dare evidenza dell'avvenuto pagamento con una semplice quietanza di pagamento oppure direttamente sul documento commerciale già emesso.

In **alternativa,** il cedente può certificare l'operazione (effettuata e non pagata) con una **fattura** immediata (ordinaria / semplificata) ovvero una fattura differita. In tale ultimo caso (fattura differita), il documento commerciale (che per la fattispecie in esame sarà con "corrispettivo non riscosso") può essere utilizzato come documento (analogo al ddt) idoneo ad identificare l'operazione oggetto della fattura differita

2.4 Prestazioni di servizi "senza pagamento"

In caso di prestazione di **servizi** ultimata senza pagamento del corrispettivo, occorre:

- memorizzare l'operazione ed emettere un documento commerciale con l'evidenza del "corrispettivo non riscosso"[17];
- al momento del pagamento è necessario:
  - generare un **nuovo documento** commerciale, con il richiamo degli elementi identificativi di quello precedente, in quanto il momento impositivo ai fini IVA si perfeziona con il pagamento
    ovvero
  - emettere una fattura immediata (entro 12 giorni dal pagamento).

14 Ciò non influisce tuttavia sul momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA (e quindi per le liquidazioni IVA), per la quale continua a trovare applicazione quanto disposto dall'art. 6, DPR n. 633/72 (consegna / spedizione del bene, pagamento della prestazione, ecc.).

15 ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72

16 In tal caso il documento commerciale deve avere anche una valenza fiscale e quindi deve contenere anche codice fiscale o la partita Iva del cliente, che verranno riportati sul documento stesso (art. 21, punto 4), lett. a) DPR 633/1972)

17 Un esempio sono i servizi sostitutivi di mensa con "buoni pasto" (risposte Agenzia Entrate n. 394 del 7.10.2019 e n. 419 del 23.10.2019)

In alternativa, è possibile non emettere il documento commerciale al momento dell'ultimazione della prestazione, emettendo una **fattura** immediata[18].

2.5 No imposta di bollo

Analogamente a quanto previsto per lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale, **non è richiesta** l'applicazione dell'**imposta di bollo** per certificare cessioni e prestazioni **"senza" IVA**, mediante documento commerciale (quest'ultima, pertanto, va assolta soltanto se l'operazione è certificata con l'emissione della fattura).

3 Resi, annulli, o corrispettivi non ricsossi: invio dati relativi

Per quanto riguarda l'invio dei dati relativi a documenti commerciali con corrispettivi non riscossi[19], resi o annulli[20] l'Agenzia[21] ha chiarito che:

- fino al 30.6.2020: in base alle specifiche vigenti, anche i dati dei documenti commerciali con "corrispettivo non riscosso" e quelli relativi a resi e annulli, sono inviati all'Agenzia delle Entrate, con conseguente **disallineamento** tra dati inviati e dati da utilizzare per le liquidazioni periodiche IVA; pertanto, per le operazioni effettuate sino al 30 giugno 2020, l'Agenzia delle entrate, in sede di controllo, valuterà il fatto che eventuali disallineamenti tra dati trasmessi e liquidazioni periodiche eseguite possano essere dovuti alle fattispecie sopra elencate;

- dall'1.7.2020: con l'entrata in vigore delle nuove specifiche tecniche[22] i dati inviati all'Agenzia delle Entrate riporteranno elementi informativi di maggior dettaglio con evidenza delle citate casistiche (importo non riscosso, resi o annulli).

3.1 Ventilazione corrispettivi

Tale procedura continua a trovare applicazione come di consueto essendo anche espressamente contemplata dalle specifiche tecniche che disciplinano il funzionamento dei RT.

In base alle specifiche attualmente vigenti[23] sul documento commerciale in luogo dell'aliquota IVA può essere indicato "AL - Altro non IVA". In base alle specifiche che entreranno in vigore a decorrere dall'1.7.2020, sul documento commerciale in luogo dell'aliquota IVA potrà essere indicato "VI - Ventilazione IVA".

4 Nuove specifiche tecniche

Al fine di consentire un congruo periodo di adeguamento dei registratori telematici, a partire dal **1° marzo 2020 è possibile** trasmettere i dati dei corrispettivi secondo le nuove istruzioni tecniche (versione 9.0)[24] ovvero secondo la **versione aggiornata** delle specifiche tecniche attualmente in vigore[25] o, in alternativa, secondo le **nuove specifiche** tecniche previste[26] e scaricabili dal sito dell'Agenzia delle Entrate[27]. A partire dal 1° luglio 2020 i dati dei corrispettivi sono trasmessi esclusivamente secondo le **nuove specifiche** predette[28].

18 Con riferimento alla **fattura differita** (entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), già in passato (da ultimo nella Risposta 21.1.2020, n. 8), l'Agenzia ha chiarito che, per le prestazioni di servizio, tale modalità di certificazione dell'operazione è possibile solo con riferimento alle prestazioni effettuate ai fini IVA (ossia pagate) nel mese di riferimento.Non è pertanto possibile emettere una fattura differita se le prestazioni del mese non sono state pagate.

19 vedasi risposte Agenzia Entrate n. 394 del 7.10.2019 e n. 419 del 23.10.2019)

20 vedasi anche Principo di diritto 1.8.2019, n. 21

21 Circolare 21.2.2020, n. 3/E

22 di cui al Provvedimento 20.12.2019

23 vedasi anche risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 420/2019

24 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2229548/Allegato_provv_20122019_sp_tecniche.pdf/8694985f-e945-43f8-4d5f-5cda68097e16

25 Allegato – Tipi Dati per i corrispettivi versione 6.0 - novembre 2017"

26 Allegato – Tipi Dati per i corrispettivi versione 7.0 - "marzo 2020"

27 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provvedimento-del-20/12/2019

28 secondo l'Allegato tecnico al Provvedimento Agenzia delle Entrate 20.12.2019 n. 1432217 denominato "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI– **versione 7.0 - marzo 2020**

4.1 Novità sui termini di memorizzazione e trasmissione dei dati

In base alla nuova versione delle specifiche tecniche (Versione 9.0)[29] :

- viene esplicitato che la memorizzazione dei corrispettivi deve coincidere con il momento di effettuazione dell'operazione, mentre la trasmissione dei dati è consentita entro 12 giorni da tale momento[30] ;
- viene modificata la **fascia oraria** entro la quale deve avvenire la trasmissione dei dati (in particolare, è stabilito che le trasmissioni non possono essere effettuate nella fascia oraria **3:00 - 5:00 del mattino)**;
- viene precisato che i dati dei corrispettivi trasmessi si considereranno riferiti alla data riportata nel campo"Data Ora Rilevazione" [31]. I**n caso di chiusura di cassa oltre le ore 24** del giorno di apertura, al fine di una corretta imputazione dei dati dei corrispettivi e liquidazione IVA - soprattutto con riferimento ai giorni a cavallo del periodo di liquidazione – sarà quindi utile effettuare una prima chiusura di cassa entro le ore 24 del giorno di apertura.

5 Adeguamento "lotteria degli scontrini"

I Registratori Telematici (RT) devono essere adeguati ai fini della trasmissione dei dati delle operazioni relative alla c.d. "lotteria degli scontrini"[32]. In particolare, ai fini della lotteria, è necessario che l'esercente sia in grado di:

- acquisire il "codice lotteria" comunicato dal cliente;
- trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni valide per partecipare alle estrazioni dei premi.

Il termine per l'adeguamento dei Registratori Telematici è stato posticipato al **30.6.2020**[33]

Sono state inoltre individuate[34] le modalità attraverso le quali i **produttori** dei registratori possono **dichiarare la conformità** dei modelli di registratore telematico già approvati rispetto alle nuove specifiche tecniche per la trasmissione dei corrispettivi ai fini della c.d. "lotteria degli scontrini"[35], nonché per ulteriori modifiche alle specifiche tecniche[36] inviando apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 30.6.2020.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

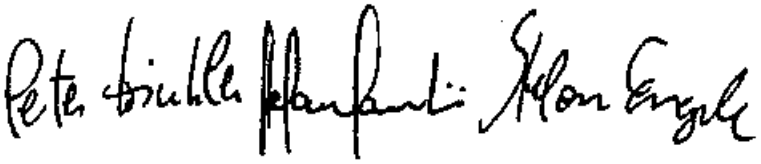

29 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2229548/Allegato_provv_20122019_sp_tecniche.pdf/8694985f-e945-43f8-4d5f-5cda68097e16
30 Art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015
31 dell'allegato "Allegato – Tipi Dati per i Corrispettivi"
32 In base al provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122
33 Provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 1432381
34 Il provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2019 n. 1432217
35 provv. Ag. Entrate n. 739122/2019
36 provv. Ag. Entrate n. 1432217/2019